II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1978

relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/28.852 — GB-Inno-BM/Fedetab, IV/29.127 — Mestdagh-Huyghebaert/ Fedetab e IV/29.149 — « raccomandazione » Fedetab)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(78/670/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (1), in particolare l'articolo 3,

vista la domanda presentata alla Commissione il 2 aprile 1974 dalla società GB Entreprises SA, di Anversa, divenuta in seguito GB-Inno-BM SA, di Bruxelles, registrata sotto il n. IV/28.852, avente per oggetto l'inizio di una procedura intesa a constatare che determinate decisioni della Fédération belgo-luxembourgeoise des industries du tabac (Fedetab), di Bruxelles, e determinati accordi conclusi da tale federazione con altre associazioni professionali del settore dei tabacchi manifatturati costituiscono un'infrazione agli articoli 85 e 86 del trattato CEE,

dopo aver deciso, il 29 luglio 1974, di avviare una procedura in applicazione dell'articolo 3 del regolamento n. 17, a seguito di detta domanda,

viste le domande presentate il 21 ottobre 1975 alla Commissione dalla SA Mestdagh Frères & Cie, di Gosselies, e dalla SA Eugène Huyghebaert, di Malines, registrate sotto il n. IV/29.127, intese ad accertare che determinate decisioni prese nei loro confronti dai fabbricanti di sigarette aderenti alla Fedetab violano gli articoli 85 e 86 del trattato CEE,

vista la notifica presentata il 1° dicembre 1975 alla Commissione dalla Fédération belgo-luxembourgeoise des industries du tabac (Fedetab), conformemente agli articoli 2 e 4 del citato regolamento n. 17, registrata sotto il n. IV/29.149 e relativa ad una « raccomandazione in materia di vendita delle sigarette sul mercato belga »,

dopo aver deciso, il 10 maggio 1976, di estendere a questa notifica la procedura iniziata il 29 luglio 1974,

dopo aver sentito le imprese interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del citato regolamento n. 17 ed a quelle del regolamento n. 99/63/CEE del 25 luglio 1963 (2),

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti espresso, a norma dell'articolo 10 del citato regolamento n. 17, il 13 dicembre 1977,

I. FATTI

Considerando che i fatti possono essere riassunti come segue :

A. Produzione e consumo di tabacchi manifatturati nel Belgio

1. In Belgio, la produzione di tabacchi manifatturati proviene per il 94 % da tabacco grezzo importato, per il 4,5 % da tabacco grezzo belga e per l'1,5 % da residui di tabacco. Il consumo si ripartisce all'incirca

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

come segue : 70 % di sigarette, 13 % di tabacco da fumo, 8 % di sigari e 8,5 % di sigaretti. Il consumo di sigarette aumenta regolarmente, quello dei sigaretti è relativamente stabile, mentre quello dei sigari, soprattutto del tabacco trinciato, è in diminuzione. Quasi tutti i fabbricanti belgi e lussemburghesi di tabacchi manifatturati fanno parte della Fédération belgo-luxembourgeoise des industries du tabac (abbreviato « Fedetab ») costituita agli inizi del 1946.

2. La Fedetab si prefigge di :

a) unire con legami di solidarietà l'insieme delle imprese dell'industria del tabacco, per assicurare la protezione e la difesa dei loro interessi comuni,

b) rappresentare dinanzi ai poteri pubblici e ad ogni ente privato l'insieme degli interessi padronali del settore, sia dal punto di vista economico e amministrativo sia sociale,

c) promuovere l'intesa e il coordinamento tra i vari rami dell'industria del tabacco,

d) comunicare alle autorità e agli enti investiti del potere legislativo ed esecutivo, i fabbisogni, i desiderata, i suggerimenti, le obiezioni e le proposte dei suoi membri,

e) studiare, incoraggiare e realizzare quanto, in materia sociale, economica, tecnica, giuridica e fiscale sia in campo materiale sia morale, può essere professionalmente utile ai suoi membri in particolare e all'industria del tabacco in genere,

f) creare, promuovere e patrocinare tutte le azioni e tutti i servizi atti a concorrere al miglior funzionamento dell'insieme della produzione e al benessere di tutto il personale. Quest'ultimo obiettivo può essere realizzato in ogni modo.

3. Il consiglio di amministrazione è qualificato ad interpretare l'apertura e l'ampiezza dell'oggetto della federazione.

4. Possono essere ammessi, come membri dell'associazione, tutte le persone fisiche o giuridiche titolari in Belgio o nel Granducato del Lussemburgo, di un'impresa avente per oggetto principale o accessorio l'acquisto, l'importazione o la produzione di tabacchi per trasformarli in vista della vendita al commercio di distribuzione e ai consumatori.

5. Non sono ammesse le imprese la cui sede sociale sia all'estero, salvo deroga ammessa dal consiglio di amministrazione.

6. Per essere ammessi come membri, bisogna, oltre ad appartenere all'industria del tabacco,

— aderire agli statuti della Fedetab, al regolamento interno e ad ogni decisione presa in base agli statuti o al regolamento interno, nonché ottemperare agli obblighi quivi stipulati,

— essere ammessi dal consiglio di amministrazione, che decide alla maggioranza semplice.

7. I fabbricanti belgi e lussemburghesi di prodotti del tabacco, membri della Fedetab, sono riuniti in tre sezioni professionali, a seconda che producano sigarette, sigari e sigaretti o tabacco da fumo. Sono ripartiti anche, sulla base delle quantità di tabacco prodotto da ciascuno, in tre categorie : grandi, medie e piccole imprese, con rispettivamente 14, 28 e 101 membri.

8. I membri della Fedetab producono o importano circa il 95 % delle sigarette e dal 75 % all'80 % dei sigari e sigaretti venduti in Belgio. Bisogna infatti notare che 10 membri della Fedetab sono anche importatori di prodotti di marche estere e che a questo titolo hanno importato, nel 1974, il 51 % delle sigarette e dal 12 al 14 % dei sigari importati in Belgio, cioè circa il 5 % delle sigarette e il 10 % dei sigari venduti in questo paese. Detti fabbricanti-importatori commercializzano i prodotti importati servendosi delle stesse reti di distribuzione predisposte per i prodotti da essi stessi fabbricati.

9. La rimanente parte del consumo belga è coperta da una cinquantina di importatori che non fanno parte della Fedetab.

10. Quasi tutti i prodotti del tabacco importato in Belgio e nel Lussemburgo provengono dagli altri Stati membri della CEE. Infatti, la quota dei prodotti originari della Comunità rispetto alle importazioni complessive dell'UEBL (unione economica belgo-lussemburghese) è stata, nel corso del 1975, del 98,2 % per i sigari, del 99 % per i sigaretti e del 99,9 % per le sigarette, nonché del 99,6 % per il tabacco da fumo.

B. Modalità di fissazione dei prezzi e di riscossione dell'imposta sui prodotti manifatturati del tabacco in Belgio

11. In Belgio, i tabacchi manifatturati sono sottoposti ad un regime fiscale speciale, caratterizzato dall'imposizione di un'accisa che sostituisce l'IVA e che si presenta sotto forma di un tributo « ad valorem », calcolato in funzione del prezzo di vendita al dettaglio, di un'aliquota che ad esempio per le sigarette è del 55,55 % e, inoltre, per queste ultime, di un'accisa specifica di un importo di 0,048 FB al pezzo. Nel suo insieme l'incidenza fiscale sul prezzo di vendita al dettaglio è del 70 % circa di quest'ultimo.

12. Il prezzo di vendita al dettaglio, che deve servire di base per determinare l'importo dell'accisa, viene fissato dal fabbricante o dall'importatore. L'accisa viene versata dal fabbricante o dall'importatore in occasione dell'acquisto di fascette fiscali che verranno apposte sui vari prodotti del tabacco fabbricati o importati.

13. Le fascette fiscali indicano il prezzo di vendita al dettaglio e costituiscono al tempo stesso la prova del pagamento di tutti i tributi relativi al prodotto.

14. Da tale sistema fiscale risulta che, per evitare da parte dei produttori e degli importatori una sottovalutazione dei propri prodotti al momento del pagamento dell'imposta, è necessario vietare la vendita dei prodotti del tabacco al consumatore ad un prezzo superiore al prezzo di vendita al dettaglio fissato dal produttore o dall'importatore, indicato sulla fascetta fiscale.

15. Inversamente, come è stato fatto osservare dalla Corte di giustizia delle Comunità europee [1], detti motivi fiscali non rendono necessario vietare al dettagliante di rivendere i tabacchi ad un prezzo inferiore a quello stampato sulla fascetta poiché in ogni modo lo Stato ha percepito, al momento dell'acquisto di quest'ultima, un'imposta che corrisponde al prezzo da essa indicato.

16. Per quanto concerne d'altra parte la possibilità per il dettagliante di importare direttamente prodotti del tabacco di cui egli fisserebbe unilateralmente il prezzo di rivendita e per i quali si procurerebbe di conseguenza delle fascette fiscali che indichino un prezzo diverso da quello fissato dal produttore o dall'importatore ufficiale, quest'operazione è possibile solo con la collaborazione, da una parte, del fabbricante o dell'importatore ufficiale e, dall'altra, delle autorità fiscali nazionali, collaborazione che può essere eventualmente difficile da ottenere, a parere della Corte.

17. Si constata infatti che, date le disposizioni fiscali applicabili ai prodotti manifatturati del tabacco nei vari paesi della CEE, i grossisti e i dettaglianti che intendano effettuare importazioni senza passare per il tramite del fabbricante o dell'importatore ufficiale, ne sono spesso impediti perché i grossisti esteri dai quali potrebbero in teoria acquistare detti prodotti non dispongono in pratica che di prodotti già muniti della fascetta fiscale dei propri paesi. I suddetti grossisti sono quindi obbligati a ritirare direttamente o a far ritirare dai loro acquirenti esteri, in occasione dell'arrivo dei prodotti nei paesi di questi ultimi, la fascetta fiscale del paese d'origine e ad apporvi successivamente la fascetta fiscale del paese d'importazione.

18. D'altra parte, la sostituzione della fascetta di un paese della Comunità con quella di un altro paese provoca in genere la distruzione dell'imballaggio esterno dei prodotti — taluni sistemi legislativi, tra cui quello belga, fanno perfino obbligo al fabbricante di apporre la fascetta fiscale in modo tale che la sua rimozione provochi distruzione dell'imballaggio — e soprattutto obbliga i grossisti o i dettaglianti importatori a chiedere, caso per caso, al ministero delle finanze del paese d'origine dei prodotti, il rimborso a titolo eccezionale dell'importo dei tributi già percepiti su questi ultimi.

C. Disposizioni prese dalla Fedetab in materia di distribuzione prima del 1° dicembre 1975 [2]

1. *Autorizzazione e classificazione dei grossisti e dei dettaglianti da parte della Fedetab e attribuzione alle diverse categorie di percentuali fisse*

a. Grossisti

19. Da lungo tempo, e in ogni caso precedentemente al 13 marzo 1962, data di entrata in vigore del regolamento n. 17, i rivenditori all'ingrosso, 600 circa, erano ripartiti dalla Fedetab in sei categorie, sulla base di una classificazione stabilita dal comitato belga di distribuzione, centro di studi privato costituito dalle imprese di distribuzione in collegamento con il ministero belga delle classi medie.

20. Nel 1973 dette categorie erano le seguenti :

a) i grossisti itineranti specializzati (336) che effettuavano circa il 65 % delle vendite ;

b) i grossisti non itineranti specializzati (163) che effettuavano circa il 3,5 % delle vendite ;

c) i grossisti di alimentari e tabacchi (33) e

d) i grossisti del settore Horega (« hôtels-restaurants-cafés ») (14) i quali complessivamente effettuavano il 3,6 % delle vendite ;

e) le cooperative, che effettuavano il 3,4 % delle vendite ;

f) i supermercati e magazzini a grande superficie, che rappresentavano un totale da 200 a 300 punti di vendita al dettaglio e che effettuavano 9,3 % delle vendite.

21. Il resto delle vendite (cioè circa il 15 % del totale di queste ultime) era effettuato direttamente dall'industria.

(1) CG CE, 16 novembre 1977 (Atab / Inno, causa 13/77), Raccolta 1977, pag. 2115.

(2) Data di entrata in vigore della « raccomandazione Fedetab ».

22. Ciascuna di dette categorie riceveva un ristorno diretto che rappresentava il margine massimo autorizzato dal ministero belga degli affari economici nel quadro del sistema di notifica degli aumenti di prezzo. Detto margine era fissato a 9,2 % per le sigarette popolari (9,8 % a decorrere dal 1° aprile 1974) e a 10,7 % per le sigarette « subpopolari » e « di lusso ». Per i sigaretti, esso variava tra il 18 % (14 % di riduzione straordinaria calcolata sull'insieme degli acquisti del rivenditore) e il 21 %, mentre per i sigari variava tra il 22 % (18 % e 4 %) e il 25 %.

23. A decorrere dal 1° gennaio 1971, i grossisti della prima categoria, cioè i grossisti itineranti specializzati in tabacco, ricevettero inoltre un ristorno supplementare dello 0,2 % pagabile a fine anno.

24. Per quanto riguarda il ristorno diretto esso veniva integralmente trattenuto solo dalle cooperative e dai grandi supermercati, che effettuano anche la vendita al dettaglio : infatti i grossisti veri e propri dovevano cederne una parte ai dettaglianti ai quali rivendevano i loro prodotti.

25. Bisogna notare che molto presto i grossisti itineranti specializzati si erano raggruppati in federazioni provinciali, le quali successivamente formarono la « Fédération nationale du commerce de gros en produits manufacturés du tabac » (FNCG), creata nel 1957, disciolta nel 1974 e sostituita da due associazioni distinte : l'« Association nationale des grossistes itinérants en produits manufacturés du tabac » e la « Nationale Vereniging van familiale groothandelsondernemingen », entrambe riconosciute dalla Fedetab.

b. Dettaglianti

26. I dettaglianti, 80 000 se si tiene conto di tutti i punti di vendita di tabacchi in Belgio, di cui solo 150 sono membri dell'« Association des détaillants en tabac » (Atab), fondata nel 1966, sono stati ripartiti, ai sensi di un accordo concluso il 29 dicembre 1970 tra Fedetab e l'ex FNCG, in « dettaglianti autorizzati » (precedentemente denominati « petits diffuseurs »), 2 000 circa, e « dettaglianti non autorizzati ». La loro retribuzione era garantita dai grossisti, che cedevano loro, come si è visto, una parte del loro margine.

c. Remunerazione rispettiva dei dettaglianti e dei grossisti

27. A seconda che il dettagliante fosse o no autorizzato, la parte della percentuale massima che gli era concessa dal grossista era rispettivamente di 8,05 o di 7,05 % del prezzo di rivendita delle sigarette popolari e rispettivamente dell'8,25 e del 7,25 % del prezzo di rivendita delle sigarette subpopolari e di lusso. Dato che il margine di utile complessivo dell'insieme dei distributori era rispettivamente del 9,8 % per le sigarette popolari e del 10,2 % per le altre, il margine del grossista itinerante era per le sigarette popolari di 1,75 o 2,75 % e per gli altri tipi di sigarette di 1,95 o 2,95 % a seconda che il dettagliante fosse o no autorizzato (1).

2. *Convenzione, conclusa tra la Fedetab e la FNCG in materia di rispetto dei prezzi di rivendita al dettaggio imposti dai produttori, del 22 maggio 1967 e del 5 ottobre 1967, e clausola addizionale del 29 dicembre 1970*

28. Con una convenzione conclusa il 22 maggio 1967 tra la Fedetab e la FNCG, i grossisti si impegnarono a vendere i prodotti manifatturati del tabacco da loro acquistati al prezzo indicato dai fornitori senza alcun ristorno, sconto, tagliando sconto, abbuono o premio di qualsivoglia natura, diretto od indiretto, diverso dal margine del dettagliante concesso in denaro o sotto forma di vantaggi in natura. I grossisti gerenti negozi di vendita al dettaglio si impegnavano inoltre a vendere nei loro esercizi le sigarette al prezzo di dettaglio indicato sulla fascetta fiscale, senza alcuno sconto diretto o indiretto al consumatore. I fabbricanti promettevano di collaborare alla leale esecuzione di questi impegni, fermo restando che le associazioni firmatarie si sarebbero accordate tra loro circa la forma precisa da dare alle convenzioni individuali con le quali ogni parte si obbligava espressamente a rispettare gli impegni soprammenzionati. La sanzione per il mancato rispetto di tali impegni era per i grossisti la perdita del beneficio delle condizioni di vendita all'ingrosso. Si prevedeva anche una clausola arbitrale. La convenzione era conclusa per una durata di 5 anni.

29. Con la firma di un accordo tipo, che la Fedetab ha sottoposto il giorno stesso ai « dettaglianti autorizzati », questi ultimi si sono impegnati individualmente a vendere al consumatore le sigarette al prezzo indicato sulla fascetta fiscale, senza alcun abbuono, sconto, ristorno, ecc.

30. Il 5 ottobre 1967, con una clausola addizionale interpretativa della convenzione del 22 maggio 1967, la Fedetab e la FNCG precisarono che i grossisti che avevano firmato l'impegno particolare perché gestivano anche un esercizio di vendita al dettaglio si erano con ciò espressamente impegnati, in quanto grossisti, a rifiutare le consegne a quei dettaglianti che non avessero rispettato il prezzo di vendita menzionato sulla fascetta fiscale.

(1) Le percentuali menzionate vengono calcolate sulla base del prezzo di rivendita definitiva al consumatore, comprese le imposte ; se fossero calcolate sul prezzo detassato, esse sarebbero tre o quattro volte più alte.

31. Con lettera del 26 ottobre 1967, la FNCG informò i propri aderenti che l'industria della sigaretta non avrebbe più fornito sigarette ai grossisti che avessero continuato ad approvvigionare i dettaglianti o gli organismi di distribuzione che, per le vendite dirette ai consumatori, avessero ancora accordato questo o quello sconto basato sulla quantità.

32. Con lettera del 30 ottobre 1967, la Fedetab chiese a tutti i grossisti di sigarette di sospendere immediatamente le consegne a diversi organismi di distribuzione del tipo « supermercato » che non avevano rispettato questa regola, tra i quali tre società destinate in seguito a far parte di GB Entreprises SA.

33. Con lettera dell'8 maggio 1970, la FNCG, riferendosi alla convenzione conclusa tre anni prima con la Fedetab, ricordò ai propri soci l'obbligo di vendere i loro prodotti al prezzo indicato dal fornitore o dall'importatore, senza alcun abbuono o ristorno di qualsivoglia natura. In conseguenza di tale impegno, la FNCG precisò ai propri aderenti :

1) che essi dovevano praticare le condizioni riservate ai « dettaglianti autorizzati » solo ai dettaglianti ufficialmente riconosciuti dalla Fedetab, l'elenco dei quali poteva essere ottenuto rivolgendosi alla Fedetab o al loro presidente o segretario provinciale ;

2) che essi non potevano praticare agli altri dettaglianti un prezzo di vendita inferiore a quello previsto dal loro fornitore.

34. La sanzione per il mancato rispetto di queste disposizioni, derivanti dai loro impegni anteriori, sarebbe stata per i grossisti la perdita del beneficio delle condizioni di vendita all'ingrosso.

35. Con una nuova clausola addizionale interpretativa in data 29 dicembre 1970 firmata dalla Fedetab e dalla FNCG, queste due federazioni si impegnarono ad esercitare un controllo sistematico e rigoroso sull'esecuzione di tali convenzioni e ricordarono che i ristorni di fine anno sarebbero stati versati solo ai grossisti che avessero rispettato l'impegno e che lo avessero rinnovato dopo la scadenza del 30 giugno 1972 (data normale di scadenza della convenzione). Di conseguenza, a partire dal 1971, i ristorni, che sarebbero stati aumentati dello 0,2 %, sarebbero stati versati dai fabbricanti su un conto speciale « Fedetab » ed il pagamento dei medesimi ai grossisti a fine anno avrebbe potuto esserne sospeso e successivamente rifiutato a coloro i quali non avessero rispettato l'impegno. Tale clausola addizionale fissava inoltre l'ammontare dei ristorni diretti e di fine anno applicabili alle sigarette. Infine, sottoponeva a determinate condizioni, a partire dal 1° gennaio 1971 la trasmissione della qualità di grossista e vietava l'accettazione di nuovi grossisti in determinate categorie di grossisti riconosciuti (vedi il successivo punto 3).

36. In seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 1971, della nuova disposizione dell'articolo 58 del codice belga sull'IVA, che prevede che il prezzo fisso stampigliato sulla fascetta fiscale debba essere il prezzo imposto al consumatore, la Fedetab informò la denunciante GB Entreprises, con lettera in data 7 gennaio 1971, che i fabbricanti di sigarette avevano deciso all'unanimità di rispettare scrupolosamente la legge sull'IVA e di astenersi per l'avvenire da ogni etichettatura non conforme alle disposizioni.

37. Con lettera circolare del 21 settembre 1971 indirizzata ai fabbricanti di sigari, la Fedetab ingiunse loro di rifiutarsi di procedere, come certi grossisti chiedevano, all'etichettatura dei loro prodotti a prezzo ridotto.

38. Con un accordo-tipo denominato « accordo particolare in materia di riduzione dei prezzi » sottomesso dalla Fedetab il 30 giugno 1972 ai grossisti, questi ultimi riconobbero d'aver preso conoscenza dell'accordo concluso il 22 maggio 1967 tra la FNCG e la Fedetab e delle clausole addizionali interpretative dal 29 dicembre 1970 e del 22 marzo 1972 (vedi punto 4 più sotto) e si impegnarono, per il periodo dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1977 :

« a) a vendere i prodotti manifatturati del tabacco, da loro acquistati, ai prezzi indicati dai fornitori, senza alcuno sconto, abbuono, ristorno, tagliando sconto o premio di qualunque tipo, diretto o indiretto, sotto forma di vantaggio in natura o sotto forma di prestazioni ;

b) ... ».

39. Secondo la Fedetab, questi accordi sono decaduti molto prima del 1974 e al più tardi quando cessò di esistere la FNCG.

3. *Limitazione dell'accesso a determinate categorie di grossisti da parte della Fedetab*

40. Come accennato sopra, per poter beneficiare dei margini massimi, i grossisti e dettaglianti di tabacco belgi dovevano ottenere dalla Fedetab un' « autorizzazione » unilaterale e non suscettibile di ricorso.

41. Dopo il 1° gennaio 1971 la Fedetab aveva deciso di non accettare nuovi grossisti, tranne che nelle categorie « itineranti specializzati » o « alberghi, ristoranti, caffè », né cooperative o supermercati, tranne che nelle categorie « grandi magazzini e magazzini popolari a settori multipli ».

41 bis. I candidati all'accettazione per le due categorie di grossisti, l'accesso alle quali era ancora possibile, dovevano impegnarsi :

42. 1) per i candidati grossisti itineranti specializzati :

— a vendere tutte le marche proposte e a partecipare alla promozione di ogni nuova marca,

— a rispettare i prezzi imposti a tutti gli stadi della distribuzione,

— a pagare in contanti ;

43. 2) per i candidati grossisti nel settore « alberghi, ristoranti, caffè » :

— a realizzare la metà del fatturato globale e almeno l'80 % del fatturato in tabacco negli alberghi, ristoranti e caffè,

— a rispettare i prezzi imposti,

— a pagare in contanti,

— a partecipare alla promozione di ogni nuova marca ;

44. 3) per i candidati all'accettazione nelle categorie « grandi magazzini a settori multipli » :

— a rispettare i prezzi imposti,

— a pagare in contanti,

— a detenere in permanenza 60 marche di sigarette in magazzino e a partecipare alla promozione di ogni nuova marca.

4. *Misure collettive e clausola addizionale interpretativa del 22 marzo 1972 in materia di divieto di vendita ad altri grossisti*

45. Con lettera dell'8 maggio 1970, la FNCG informò i propri soci che, in applicazione delle condizioni di vendita della maggioranza dei fabbricanti di tabacco, era ad essi vietato vendere ad altri grossisti e sottolineava che da allora in poi era ad essi altresì vietato vendere al complesso di vendita all'ingrosso « Marko » di Deurne (Anversa), il quale aveva messo in vendita prodotti del tabacco ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla fascetta fiscale.

46. Il 22 marzo 1972, la FNCG, riferendosi alla clausola addizionale interpretativa conclusa il 29 dicembre 1970, che prevedeva : « sarà evitata ogni fusione o cooperazione suscettibile di rinforzare l'influenza del settore dell'alimentazione nel campo del tabacco », dichiarò che i fabbricanti di sigarette avevano correttamente rispettato l'accordo, ma che taluni grossisti avevano effettuato consegne a grossisti di prodotti alimentari, recando in tal modo un grave pregiudizio agli altri grossisti. Di conseguenza, essa informava i suoi soci che era loro severamente vietato per il futuro vendere prodotti manifatturati per il tabacco :

« 1) ai grossisti di prodotti alimentari e altri non direttamente riforniti dai fabbricanti, nel caso di prodotti destinati ad essere rivenduti ai dettaglianti ;

2) ai grossisti "contingentati" dai fabbricanti (Fedetab) ».

L'inosservanza di questo divieto avrebbe comportato la sospensione delle forniture. I grossisti, ai termini dell'accordo-tipo che la Fedetab invitò a firmare il 30 giugno 1972 e che quasi tutti firmarono effettivamente, si impegnavano a non rivendere i prodotti manifatturati del tabacco :

«

b) a grossisti di prodotti alimentari o altri non direttamente riforniti dai fabbricanti, quando tali prodotti sono destinati ad essere rivenduti a dettaglianti ;

c) a dettaglianti autorizzati o a dettaglianti ordinari nel caso in cui risulti chiaramente dall'entità dell'ordinazione, paragonata a quella dell'anno precedente, che la merce da consegnare non è destinata alla normale clientela del dettagliante ;

d) a grossisti contingentati dai fabbricanti, o a grossisti che siano in difetto nei confronti del comitato di controllo ».

47. La sanzione per l'inosservanza di questi impegni era per i grossisti la perdita delle rimesse di fine anno e la perdita delle condizioni di vendita all'ingrosso. Veniva anche prevista una clausola arbitrale.

48. I grossisti si impegnavano inoltre a mettere a disposizione del comitato di controllo o dei suoi esperti, dietro loro richiesta, tutti i documenti commerciali o fiscali che questi esigessero. Il rifiuto di presentare tali documenti equivaleva ad implicito riconoscimento di inosservanza degli impegni contratti.

49. Infine, l'accordo-tipo ribadiva che i grossisti non potevano praticare ad un terzo le condizioni di vendita all'ingrosso se non tramite il consenso preventivo della Fedetab, dopo che questa avesse raccolto al riguardo tutte le informazioni necessarie.

50. Secondo la Fedetab, la clausola addizionale interpretativa del 22 marzo 1972 e gli accordi particolari che ne sono derivati non hanno avuto alcun seguito e si sono estinti un anno dopo la firma.

5. *Disposizioni collettive del 23 dicembre 1971 prese dagli aderenti di Fedetab in materia di termini di pagamento*

51. Con lettera del 23 dicembre 1971 redatta su carta intestata di Fedetab, nove fabbricanti di tabacco manifatturato, tra i più importanti e cioè :

— SA Cinta, di Bruxelles,
— Ets Gosset SA, di Bruxelles,
— Jubilé SA, di Liegi,
— Ets Laurens SA, di Bruxelles,
— Ets Odon Warland SA, di Bruxelles,
— NV Tabalux, di Merksem,
— Vander Elst SA, di Anversa,
— Weltab SA, di Bruxelles,
— Heintz van Landewyck SARL, di Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo),

informarono i grossisti e gli altri beneficiari delle condizioni di vendita all'ingrosso che avevano deciso di prendere misure collettive per metter fine ai lunghi crediti (talvolta anche fino a tre mesi) che venivano praticati nel ramo e che, secondo loro, il rapido avvicendamento dei prodotti del tabacco non giustificava affatto. Di conseguenza, essi li informavano che i termini di pagamento sarebbero stati progressivamente ridotti, nel corso di un periodo di due anni e secondo un calendario ben preciso riprodotto nella lettera, ad un massimo di quindici giorni. Inoltre, precisavano che avrebbero reagito in modo solidale con una sospensione delle consegne, nel caso in cui avessero constatato ritardi di pagamento da parte dei destinatari della lettera e che avrebbero reagito altrettanto solidalmente contro eventuali rappresaglie.

52. Per quanto risulta alla Commissione, queste disposizioni collettive sono rimaste in vigore fino al dicembre 1975, data d'entrata in vigore della raccomandazione.

6. *Accordi e provvedimenti collettivi adottati dagli aderenti della Fedetab per assicurare il rispetto dell'obbligo imposto ai dettaglianti di offrire un assortimento minimo*

53. La denunciante, GB-Inno-BM, allora GB Entreprises ritenendo che, con la decisione in materia di termini di pagamento, la Fedetab aveva violato i termini di un accordo concluso il 19 e 20 febbraio 1968, ridusse il suo assortimento di sigarette da 62 a 24 marche. Con lettera del 28 gennaio 1972, la Fedetab invitò ad annullare immediatamente tale misura e, il 22 febbraio 1972, la informò che i fabbricanti di sigarette avrebbero cessato di rifornirla a partire dal 1° marzo 1972, qualora essa non avesse ricostituito il proprio assortimento di sigarette come esisteva prima del 1° gennaio 1972.

54. In una lettera datata 1° marzo 1972, la FNCG dichiarò di essere lieta di portare a conoscenza dei propri aderenti che i fabbricanti belgi di sigarette avevano deciso il giorno stesso di sospendere provvisoriamente la fornitura di sigarette a GB Entreprises. Essa dichiarava di « appoggiare tale decisione al 100 % » e richiamava l'attenzione dei propri aderenti sul fatto che avrebbe trattenuto le rimesse di fine anno a tutti i grossisti che, facendo le veci dell'industria, avessero fornito sigarette alla denunciante, GB Entreprises, quali che fossero i prezzi ai quali fossero state effettuate le consegne.

55. Poiché GB Entreprises ricostituì il suo precedente assortimento, l'interruzione collettiva delle forniture di cui era vittima cessò il 7 marzo 1972.

56. Poiché altre imprese di grande distribuzione avevano seguito l'esempio di GB Entreprises, la FNCG comunicò il 22 marzo 1972 ai propri aderenti che il divieto di consegnare menzionato nella lettera del 1° marzo 1972 non era limitato a GB Entreprises, ma era esteso a tutti gli altri grandi organismi di distribuzione che essi precedentemente non rifornivano.

57. Le imprese in questione ricostituirono l'assortimento precedente e l'interruzione collettiva delle forniture nei loro confronti terminò il 27 marzo 1972.

D. « Raccomandazione » Fedetab del 1° dicembre 1975

58. Il 1° dicembre 1975 la Fedetab notificò alla Commissione una « raccomandazione in materia di vendita di sigarette sul mercato belga » adottata dal consiglio di amministrazione della Fedetab, che, ancorché presentata come atto unilaterale della Fedetab, era redatta per essere applicata da tutti i suoi aderenti o da una parte di essi. Nei giorni che seguirono, un certo numero di questi informò effettivamente per iscritto la Commissione che avevano l'intenzione di conformarvisi o che si univano alla notifica.

59. Si tratta di :

— Weltab SA, di Bruxelles,
— Jubilé SA, di Liegi,
— Vander Elst SA, di Anversa,
— Ets Gosset SA, di Bruxelles,
— BAT. Benelux SA, di Bruxelles,
— SA Cinta, di Bruxelles,
— Heintz van Landewyck, SARL, di Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo).

60. Detta « raccomandazione » che è destinata a sostituire le disposizioni descritte alla parte I, punto C, riguarda solo la distribuzione nel sottosettore delle sigarette. La Commissione non ha registrato la notifica di alcuna « raccomandazione » relativa agli altri sottosettori dei prodotti del tabacco.

61. Benché questo testo si presenti sotto forma di una semplice « raccomandazione » e benché solo un piccolo numero di fabbricanti aderenti alla Fedetab, del resto gli stessi che hanno firmato la lettera del 23 dicembre 1971 in materia di termini di pagamento — ad eccezione di due fabbricanti di sigari ai quali essa non è destinata — vi abbiano ufficialmente sottoscritto, la sua applicazione costituisce, per i motivi seguenti una vera obbligazione per tutte le imprese del settore. Esso è stato infatti adottato dal consiglio d'amministrazione della Fedetab di cui fanno parte le imprese più importanti del settore, tra le quali tutti i fabbricanti notificanti, che da soli contano per circa l'80 % del totale delle vendite di sigarette in Belgio e la cui unione in seno alla Fedetab esercita una enorme influenza sugli altri fabbricanti importatori, che nei loro confronti sono di dimensioni molto ridotte, nonché sui grossisti e i dettaglianti.

62. In seguito all'entrata in vigore di questa raccomandazione, la distribuzione del tabacco in Belgio è organizzata nel modo seguente :

1. *Fissazione degli sconti massimi da praticare su fattura ai clienti e condizioni minime che questi devono osservare per beneficiarne* (1)

a) A livello di commercio all'ingrosso

63. Ogni cliente che :
— acquista sigarette per rivenderle principalmente ad altri commercianti,
— acquista più di 15 milioni di sigarette all'anno, da consegnarsi ad un solo indirizzo,
— detiene in permanenza a magazzino e vende correntemente un assortimento di almeno 50 marche diverse di sigarette,
— dispone di immobili e di una attrezzatura conforme alle esigenze della sua funzione e di una buona conservazione del prodotto,

può beneficiare di uno sconto su fattura pari al 9,20 % del prezzo al dettaglio delle sigarette acquistate (8,36 % dal 15 ottobre 1977).

64. Possono essere concessi sconti supplementari, a concorrenza dei massimali seguenti, ai clienti che rispondono ai sottoelencati criteri.

65. Ogni cliente che :
— rivende, in misura dei 4/5, i prodotti del tabacco che acquista ad almeno 50 punti di vendita del settore Horeca (alberghi, ristoranti, caffè),
— acquista più di 5 milioni di sigarette all'anno, da consegnarsi ad un solo indirizzo,

può beneficiare di uno sconto supplementare su fattura dell'1 %, cioè in totale 10,2 % (9,27 % dal 15 ottobre 1977).

66. Ogni cliente che :
— è specializzato in prodotti del tabacco a concorrenza del 70 % almeno del suo fatturato,
— acquista più di 15 milioni di sigarette all'anno da consegnarsi ad un solo indirizzo, e le rivende ad almeno 30 punti di vendita, o acquista più di 8 milioni di sigarette all'anno e le rivende ad almeno 50 punti di vendita,
— detiene in permanenza a magazzino e vende correntemente un assortimento di almeno 90 marche diverse di sigarette,
— contribuisce attivamente alla diffusione dei prodotti e appoggia le azioni promozionali,
— accetta di collaborare attivamente alla diffusione e alla promozione di nuove marche,

può beneficiare di uno sconto supplementare su fattura dell'1,2 %, cioè in totale 10,4 % (8,45 % dal 15 ottobre 1977).

b) A livello di commercio al dettaglio

67. Ogni cliente che :
— acquista sigarette per rivenderle principalmente al grande pubblico,
— procede a tale rivendita nel suo esercizio, iscritto nel registro di commercio,

può beneficiare di uno sconto su fattura pari al 7,25 % del prezzo al dettaglio delle sigarette acquistate (6,59 % dal 15 ottobre 1977).

68. Possono essere concessi sconti supplementari, a concorrenza dei massimali seguenti, ai clienti che, oltre ai criteri suddetti, rispondano anche ai criteri sottoelencati :

69. Ogni cliente che :
— vende come minimo 1,8 milioni di sigarette all'anno,
— arreda il negozio e la relativa superficie d'esposizione in modo da indicare chiaramente che vi si vendono i prodotti del tabacco,

(1) Il 15 ottobre 1977, il governo belga ha deciso di aumentare il prezzo delle sigarette di 5 FB al massimo per pacchetti di 25 sigarette. Di questi 5 FB, 4,86 spettano allo Stato e 0,14 ai vari stadi della distribuzione, sicché malgrado l'aumento in cifre assolute della retribuzione di questi ultimi, i margini massimi, che sono calcolati sul prezzo di vendita al dettaglio, imposte comprese, sono stati rispettivamente riportati da 10,2 e 10,4 % a 9,27 e 9,45 % del prezzo di dettaglio.

— detiene in permanenza a magazzino e vende correntemente un assortimento di almeno 60 marche diverse di sigarette,

può beneficiare di uno sconto supplementare su fattura dell'1 %, cioè in totale 8,25 % (7,50 % dal 15 ottobre 1977).

70. Ogni cliente che :

— è specializzato in prodotti del tabacco, a concorrenza del 70 % almeno del suo fatturato,
— acquista almeno 3 milioni di sigarette all'anno,
— detiene in permanenza a magazzino e vende correntemente un assortimento di almeno 80 marche diverse di sigarette,
— riserva ai prodotti del tabacco la maggior parte della superficie d'esposizione del suo negozio,
— non vende, né tiene a magazzino prodotti o merci incompatibili con tabacco,

può beneficiare di uno sconto supplementare su fattura del 2,95 %, cioè in totale 10,2 % (9,27 % dal 15 ottobre 1977).

71. Ogni cliente che :

— distribuisce correntemente i prodotti del tabacco ad almeno 30 punti di vendita propri o affiliati,
— acquista almeno 150 milioni di sigarette all'anno per l'insieme dei suoi punti di vendita propri o affiliati,
— detiene in permanenza a magazzino e vende correntemente un assortimento di almeno 50 marche diverse di sigarette,

può parimenti beneficiare di uno sconto supplementare su fattura del 2,95 % cioè in totale 10,2 % (9,27 % dal 15 ottobre 1977).

72. Oltre alla fissazione dei margini dei grossisti e dei dettaglianti sotto forma di sconti massimi da concedere loro su fattura e dei requisiti minimi ai quali loro devono rispondere per poterne beneficiare, la raccomandazione prevede la redazione e l'aggiornamento ad opera della Fedetab, o di un organismo a tal uopo abilitato, dell'elenco delle imprese di distribuzione che rispondono ai requisiti da essa previsti.

73. Dette disposizioni della « raccomandazione » sono contestate dalle denunce presentate alla Commissione dalle imprese Mestdagh, rivenditore all'ingrosso a succursali multiple, e Huyghebaert, grossista di prodotti alimentari.

2. *Ristorno di fine anno*

74. Ogni cliente diretto (grossista o dettagliante) può beneficiare da parte della Fedetab di un ristorno di fine anno, le cui aliquote figurano nella « raccomandazione », che è calcolato in funzione degli acquisti di sigarette di ogni marca effettuati nel corso dell'anno, presso qualunque fabbricante, aderente o no alla Fedetab, belga o straniero.

75. La Fedetab, o un ente a tal uopo abilitato, è incaricata di centralizzare le informazioni necessarie al calcolo dei ristorni sulle sigarette che spettano ad ogni cliente.

3. *Termini di pagamento*

76. Di norma, il pagamento deve essere effettuato in contanti. Tuttavia, il termine eccezionalmente convenuto tra un fabbricante ed uno o più clienti non può essere superiore a quindici giorni dalla data della fattura. Dalle informazioni chieste alle imprese in questione su questo punto, appare che tali termini tendono a ridursi dopo l'entrata in vigore della « raccomandazione » e a non oltrepassare praticamente in futuro i quindici giorni ;

II. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1

A. Alle disposizioni prese dalla Fedetab in materia di distribuzione prima del 1° dicembre 1975

77. 1) Considerando che fra le differenti disposizioni prese dalla Fedetab e dai suoi membri in materia di distribuzione prima del 1° dicembre 1975 (vedi sopra parte I, punto C), quelle relative all'autorizzazione e classificazione dei grossisti e dettaglianti, all'attribuzione di margini fissi alle differenti categorie di grossisti e dettaglianti, al divieto di vendere ad altri grossisti ed al rispetto d'un assortimento minimo costituivano sia decisioni d'associazione di impresa che accordi fra imprese, quelle relative al rispetto del prezzo di vendita al dettaglio ed ai termini di pagamento costituivano degli accordi fra imprese, mentre la limitazione fatta dalla Fedetab dell'accesso a certe categorie di grossisti costituiva una decisione d'associazione d'imprese ;

78. che la Fedetab e vari suoi aderenti sostengono invano che le convenzioni del 22 maggio e del 5 ottobre 1967 e la clausola addizionale del 29 dicembre 1970 conclusi dalla FNCG e dalla Fedetab non costituivano accordi che impegnavano individualmente i fabbricanti membri di quest'ultima ; che, se questi ultimi non le avevano effettivamente firmate individualmente ed avevano lasciato alla Fedetab la cura di farlo a loro nome, è chiaro che nessuno di essi non ha mai sconfessato la Fedetab per averlo fatto né segna-

lato in modo o nell'altro con il proprio comportamento la propria opposizione agli accordi in tal modo conclusi, allora che per statuto Fedetab era autorizzata a prenderli in loro nome ; che il loro consenso agli accordi firmati dalla Fedetab può quindi essere dedotto da quest'ultima constatazione ed è inoltre confermato dal fatto che i suoi membri li hanno applicati ;

79. che del pari inutilmente gli interessati sostengono che le istruzioni date dalla FNCG ai propri aderenti in data 26 ottobre 1967, 8 maggio 1970 e 22 marzo 1972 non sarebbero imputabili agli aderenti di Fedetab ; che risulta in realtà che le prime due istruzioni costituiscono semplici misure di applicazione di accordi preventivamente conclusi tra la FNCG e la Fedetab, mentre la clausola addizionale interpretativa del 22 marzo 1972, che trovava la base nell'accordo del 26 ottobre 1967 e nella clausola addizionale interpretativa del 29 dicembre 1970, venne messa in applicazione il 30 giugno successivo, tramite accordi individuali conclusi tra i grossisti e la stessa Fedetab ; che né nel primo né nel secondo caso, come si è detto, l'azione di quest'ultima è stata sconfessata dai suoi aderenti, che hanno al contrario applicato le sue istruzioni ;

80. 2) Considerando che gli accordi e le decisioni di cui alla parte I, punto C, hanno per oggetto e per effetto di limitare la concorrenza all'interno del mercato comune per i motivi seguenti :

81. a) la ripartizione fatta dalla Fedetab e dai suoi aderenti, secondo il regime in vigore fino al 1° dicembre 1975, dei grossisti e dettaglianti in diverse categorie e l'attribuzione a ciascuna di esse di un margine fisso costituivano restrizioni alla concorrenza sia per i fabbricanti che per i grossisti ; i fabbricanti erano così privati della possibilità di farsi concorrenza nel campo dei margini di profitto ed i grossisti in quello dei servizi che rendono ai produttori. Infatti, i margini delle diverse categorie di intermediari commerciali erano direttamente fissati ad una percentuale identica del prezzo di cessione senza cioè tenere conto dello sforzo concorrenziale fornito individualmente da ciascuno di questi intermediari dal punto di vista della qualità e del tipo di servizi. I differenti criteri che erano utilizzati per classificare i grossisti membri della FNCG ed i dettaglianti non tenevano conto degli altri servizi che, ciascuno nella propria categoria, potevano rendere individualmente agli intermediari (frequenza dei carichi, condizioni di presentazione dei prodotti alla clientela, carattere più o meno dinamico delle promozioni, servizio di urgenza in caso di rottura delle riserve, ecc.). Il fatto per i grossisti di doversi accontentare, malgrado un'azione concorrenziale individuale, di un margine che non era superiore a quello previsto per la categoria nella quale li aveva classificati Fedetab li privava a loro volta della possibilità di farsi concorrenza allo stadio dei prezzi di rivendita al dettaglio ;

82. b) le decisioni della Fedetab, gli accordi e le clausole addizionali interpretative concluse con la FNCG, gli impegni particolari che essa ha proposto ai grossisti relativi al comportamento delle imprese situate ai differenti stadi della distribuzione ed il cui scopo era di rispettare e far rispettare, durante il periodo compreso tra il 16 marzo 1962 e il 1° gennaio 1971, i prezzi di cessione dei grossisti ai dettaglianti e i prezzi di rivendita di questi ultimi ai consumatori e, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 1971 e il 1° dicembre 1975, i prezzi di cessione dei grossisti ai dettaglianti, hanno avuto per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza a livello di questi compratori, per i prodotti di una stessa marca, in materia di prezzi poiché questi erano fissati dai produttori raggruppati in seno alla Fedetab. Bisogna infatti ricordare che gli impegni individuali che la Fedetab ha sottoposto ai grossisti e ai dettaglianti autorizzati tendevano ad obbligare questi ultimi a rispettare i prezzi fissati individualmente dai suoi aderenti e ad astenersi dal concedere ogni sconto e ogni storno, anche basato sull'importanza degli acquisti, sotto pena di perdere i vantaggi speciali della categoria di rivenditori nella quale essa li aveva unilateralmente e senza ricorso classificati e alla quale essi erano legati dai margini fissi pure da essa decisi. Tenuto conto della sua forte posizione e di quella altrettanto forte della FNCG sul mercato belga, la firma di detti impegni toglieva in pratica ai rivenditori in causa ogni libertà di azione in questo settore.

83. Il fatto che il Belgio, con l'articolo 58 del codice sull'IVA entrato in vigore il 1° gennaio 1971 e con altre disposizioni in materia di pagamento delle accise, abbia reso obbligatorio per il rivenditore finale il rispetto dei prezzi imposti al consumatore figuranti sulla fascetta fiscale non è affatto tale da permettere alla

regolamentazione di natura privata imposta in questo settore dalla Fedetab e dai suoi aderenti ai grossisti e ai dettaglianti belgi di sfuggire al campo di applicazione dell'articolo 85. Infatti, oltre che l'articolo 58 del codice sull'IVA non comprende nessuna disposizione che fissi il prezzo di cessione dei grossisti ai dettaglianti, bisogna notare che l'articolo 85, paragrafo 1, vieta di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune in modo sensibile quando la restrizione è suscettibile di pregiudicare il commercio fra Stati membri, anche se è facilitata da una disposizione legislativa nazionale (1) ;

84. c) la limitazione tra il 1° gennaio 1971 e il 1° dicembre 1975 del numero dei grossisti suscettibili di essere ammessi in certe categorie costituiva una limitazione delle possibilità di ingresso sul mercato per i candidati grossisti non ammessi ;

85. d) attraverso misure collettive, e tramite la conclusione della clausola addizionale interpretativa del 22 marzo 1972, la Fedetab aveva vietato ai grossisti, sotto pena di perdere il beneficio delle condizioni di vendita all'ingrosso, di rivendere i loro prodotti ad altri grossisti, in particolare ai supermercati, ai grossisti di prodotti alimentari o altri non direttamente riforniti dai fabbricanti, ai grossisti « contingentati » dai fabbricanti, ai grossisti che sarebbero stati in difetto di fronte al comitato di controllo, così come ai dettaglianti, riconosciuti o no, la cui importanza degli ordini avesse lasciato pensare che ne rivendevano una parte. Questi divieti avevano per effetto di eliminare per queste diverse categorie di intermediari la possibilità di effettuare un certo numero di vendite e di migliorare così la loro posizione sul mercato e, nello stesso tempo, impedivano ai loro acquirenti di approvvigionarsi eventualmente a prezzo migliore o in maggiori quantità ;

86. e) l'imposizione da parte della Fedetab e dei suoi aderenti, con decisione collettiva del 23 dicembre 1971, di termini massimi di pagamento ai grossisti rafforzava le restrizioni di concorrenza che derivano dalle altre misure prese dalla Fedetab e dai suoi aderenti e, in particolare, il divieto di ristorni e ribassi. Infatti la fissazione collettiva e uniforme dei termini di pagamento che i produttori consentivano ai grossisti esercitava un effetto diretto sul livello del margine di profitto dei produttori, dei grossisti e dei dettaglianti, e la lunghezza di tale termine si ripercuoteva sull'importanza di tale margine come le rimesse e costituiva, come queste, un mezzo essenziale di concorrenza tra le diverse imprese operanti su di un mercato ;

87. f) le misure collettive adottate dagli aderenti alla Fedetab appoggiati dalla FNCG, per assicurare il rispetto dell'obbligo imposto ai dettaglianti di offrire un assortimento minimo, misure che si sono spinte fino al boicottaggio effettivo nel marzo 1972 di GB Entreprises e di altri supermercati, costituivano per i dettaglianti una sensibile restrizione di concorrenza in quanto non solo esse impedivano a questi ultimi di incrementare la vendita di una marca rispetto alle altre, marca per cui potevano ottenere maggiori sconti, ma li obbligava anche a conservare scorte di determinate marche di sigarette il cui livello di vendita era molto basso immobilizzando inutilmente una parte delle liquidità di cassa ;

88. 3) Considerando che la Fedetab e le imprese in causa sostengono a torto che tali restrizioni di concorrenza non erano sensibili per il fatto che, a causa dell'importanza delle imposizioni fiscali e del sistema di notifica degli aumenti dei margini e dei prezzi di rivendita per i prodotti del tabacco utilizzato dallo Stato belga, questo riduceva in misura molto considerevole il campo di possibile attività della concorrenza in questo settore e spingeva in tal modo le imprese che vi operavano ad assumere comportamenti simili ; che se delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali hanno eventualmente per effetto di restringere la concorrenza, gli effetti delle restrizioni di concorrenza di ordine privato che vi si aggiungono non possono mancare d'essere ancora più sensibili ; che, a parte il fatto che il settore del tabacco non è il solo ad essere pesantemente tassato o a subire il controllo governativo dei prezzi, risulta in realtà che l'aliquota del fabbricante ammontava a quell'epoca al 22,64 % del prezzo di rivendita al dettaglio e che i margini massimi cumulati dei grossisti e dei dettaglianti, cioè 10,20 % del prezzo di rivendita al dettaglio, raggiungevano circa il 30 % del prezzo, tasse escluse, il che rappresenta una percentuale superiore a quella di molti altri settori economici ;

89. che l'argomentazione invocata dalla Fedetab e dai suoi aderenti per sostenere che le restrizioni di concorrenza ad essi imputate non avrebbero avuto effetto sensibile sul mercato, in quanto non vi è stata esclusione effettiva di grossisti e di dettaglianti o ritiro dell'autorizzazione a seguito delle varie azioni collet-

(1) CG CE, 16 novembre 1977 (Atab / Inno, causa 13/77), Raccolta 1977, pag. 2115 (relativa all'applicabilità dell'articolo 86).

tive condotte dalla Fedetab e dalla FNCG, deve essere disattesa, perché tale circostanza non ha avuto per effetto di attenuare il carattere sensibile delle restrizioni di concorrenza constatate in quanto in realtà già la semplice minaccia di sanzioni era di per sé stessa tale da produrre effetti sensibili sul mercato ;

90. che inoltre, i ricorsi presentati alla Commissione da vari rivenditori hanno provato a sufficienza che dette azioni collettive hanno dato luogo a interruzioni effettive di consegne ;

91. 4) Considerando che affinché accordi o decisioni d'associazione d'imprese possano pregiudicare il commercio fra Stati membri, essi devono permettere, in base ad un insieme di elementi obiettivi di fatto o di diritto, di prevedere con un sufficiente grado di probabilità che possono esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sugli scambi fra Stati membri in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati ; che le decisioni ed accordi descritti nella parte I, punto C, erano suscettibili di pregiudicare il commercio tra Stati membri non solo per il fatto che il più importante produttore lussemburghese di sigarette figurava tra i membri della Fedetab e che pertanto tutte le sue vendite destinate al Belgio erano colpite dalle restrizioni di concorrenza sopra menzionate, ma soprattutto perché una parte importante delle sigarette (51 % delle importazioni, cioè circa 5 % delle vendite complessive) e dei sigari (da 12 a 14 % delle importazioni, cioè circa 10 % delle vendite complessive) che erano annualmente importate in Belgio passavano attraverso i produttori aderenti alla Fedetab, che ne assicuravano la distribuzione nelle stesse condizioni restrittive della concorrenza dei loro prodotti, cioè utilizzando i rivenditori che rispettavano le prescrizioni della Fedetab e della FNCG relative alla rivendita ;

92. Considerando inoltre che, prima del 1° dicembre 1975, gli importatori e i fabbricanti belgi o degli altri Stati della Comunità che non avevano aderito alle norme di distribuzione emanate dalla Fedetab e dalla FNCG erano costretti a subire tutte le restrizioni di concorrenza da esse stabilite, non appena rivendevano i loro prodotti ivi compresi quelli provenienti da altri Stati membri della CEE ad un grossista o ad un dettagliante che rispettava le regole di distribuzione imposte dalla Fedetab e dalla FNCG, cosa che, data la forte posizione degli aderenti di queste due associazioni, costituiva in pratica la regola generale ; che, inversamente, i grossisti ed i dettaglianti che non avevano firmato alcun impegno con la Fedetab (in particolare i grossisti non autorizzati) non avevano la possibilità di acquistare prodotti, soprattutto importati da altri paesi della CEE, presso i produttori e i grossisti che rispettavano le regole di distribuzione emanate dalla Fedetab e dalla FNCG, se non assumevano l'impegno di rivenderli alle condizioni prescritte da queste due associazioni ;

93. Considerando che anche se, a causa delle disposizioni fiscali in vigore, vi erano delle difficoltà pratiche per le importazioni parallele per i grossisti e dettaglianti, resta tuttavia il fatto che la modifica delle condizioni di commercializzazione in Belgio poteva distogliere le correnti commerciali dal loro orientamento naturale, cioè da quello che sarebbe stato seguito senza le restrizioni di concorrenza constatate, pregiudicando così il commercio fra gli Stati membri ;

B. Alla « raccomandazione » Fedetab del 1° dicembre 1975

94. 1) Considerando che la « raccomandazione in materia di vendita di sigarette sul mercato belga » adottata dal comitato d'amministrazione della Fedetab in applicazione degli statuti di quest'ultima ed entrata in vigore il 1° dicembre 1975, deve essere considerata una decisione di associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, e inoltre come un accordo tra imprese per quelle che hanno dichiarato aderirvi ;

95. 2) Considerando che detta « raccomandazione » ha per oggetto e per effetto di limitare la concorrenza all'interno del mercato comune per i motivi seguenti :

96. a) la « raccomandazione », a somiglianza del sistema praticato dalla Fedetab e dai suoi aderenti prima del 1° dicembre 1975, suddivide i grossisti e i dettaglianti belgi in varie categorie e attribuisce a ciascuna di esse dei margini fissi.

97. Detta ripartizione che si basa sulle stesse giustificazioni della ripartizione applicata prima del 1° dicembre 1975, si traduce per detti fabbricanti e per detti rivenditori nelle stesse restrizioni sensibili della concorrenza del sistema precedente. La sola differenza degna di nota che si possa rilevare rispetto a quest'ultimo è che i tre criteri che essa prende in considerazione per fissare l'importo dei margini sono il volume annuo delle vendite, il numero delle marche offerte e il numero dei punti di vendita serviti. Come nel sistema precedente al 1° dicembre 1975 (vedi parte II, punto A 2 a), non si tiene conto degli altri servizi che, ciascuno nella corrispondente categoria, possono individualmente rendere gli intermediari ; inoltre, l'interdipendenza tra la concessione di detti margini e il numero di marche

offerte dagli intermediari si traduce per questi ultimi, a somiglianza delle decisioni e degli accordi anteriori al 1° dicembre 1975, in una restrizione sensibile di concorrenza in quanto li obbliga a prevedere delle scorte di talune marche di sigarette la cui vendita è molto bassa e che immobilizzano inutilmente una parte delle loro liquidità di cassa ;

98. b) il sistema di ristorni di fine anno messo a punto dalla « raccomandazione » ha l'effetto di restringere in questo settore la concorrenza tra i produttori che vi hanno aderito. Infatti, caratteristica del tipo di sistema di cumulo delle basi di sconto adottato dalla « raccomandazione » è che l'importo del premio concesso da ogni fabbricante viene calcolato applicando l'aliquota corrispondente al fatturato complessivo del cliente presso tutti i fabbricanti, qualunque sia il volume degli acquisti effettuato ogni anno presso detto fornitore. Questo sistema rende inutile uno sforzo concorrenziale maggiore da parte degli intermediari per ottenere dei vantaggi supplementari dai fabbricanti, nonché la concentrazione delle loro ordinazioni presso un determinato fabbricante in vista di ottenere uno sconto più elevato, poiché esso toglie agli intermediari la possibilità di ottenere in questi due casi delle aliquote di ristorno più alte. Inoltre, questo sistema di sconto aperto ha per effetto di imporre a tutti i fabbricanti che desiderano entrare sul mercato un onere che sarà per loro tanto più difficile da sopportare quanto il volume degli acquisti effettuati presso di loro dagli intermediari che vi avranno diritto sarà più piccolo rispetto all'insieme, il che ha per effetto di rendere l'accesso al mercato più difficile.

99. L'obbligo che la « raccomandazione » impone ai fabbricanti firmatari di informare la Fedetab o un ente da essa designato della lista dei grossisti ai quali essi vendono i propri prodotti e l'obbligo reciproco degli intermediari di comunicare alla Fedetab tutti i loro acquisti nel corso dell'anno passato in vista della concessione del ristorno di fine anno, hanno per effetto, tenuto conto del carattere uniforme delle aliquote di sconto e dei ristorni di fine anno nonché dei termini massimi di pagamento, di restringere nei tre settori interessati dalla « raccomandazione », la concorrenza tra i fabbricanti che vi hanno aderito che non solo possono quindi conoscere e prevedere esattamente quale sarà la politica commeciale messa in opera dai loro concorrenti sul piano delle condizioni di vendita, ma avere inoltre la garanzia che essa sarà identica alla loro politica ;

100. c) la fissazione collettiva e uniforme dei termini di pagamento ha per effetto, a somiglianza di quanto avveniva nel regime anteriore al 1° dicembre 1975, di impedire in questo settore la concorrenza.

101. L'argomento presentato dalla Fedetab e da taluni dei suoi aderenti secondo cui una certa concorrenza continuerebbe a regnare nel settore dei termini di pagamento malgrado la « raccomandazione », non è confermata dalle informazioni raccolte dalla Commissione, le quali consentono inversamente di constatare che detti termini hanno tendenza a ridursi ed a stabilizzarsi su un lasso di tempo di durata pari o inferiore a 15 giorni ;

102. d) parimenti, gli argomenti secondo cui la « raccomandazione » non impone nessuna condotta uniforme ai fabbricanti e secondo cui si possono constatare in pratica varie differenze notevoli rispetto alla griglia di ripartizione dei margini ammessi dal ministero degli affari economici o ancora che la « raccomandazione » non parla di rimesse uniformi ma di rimesse massime, non possono a loro volta essere ammessi. Risulta infatti dall'inchiesta condotta dalla Commissione che il comportamento dei vari produttori, nessuno dei quali del resto ha sconfessato la « raccomandazione » né ha dichiarato di non tenerne conto, si presenta identico e conforme alle disposizioni notificate.

103. Non si capisce inoltre a che scopo la Fedetab e i propri aderenti avrebbero redatto e notificato alla Commissione delle disposizioni non destinate ad essere rispettate ; quando, invece, le disposizioni della «raccomandazione » non fanno che prolungare degli accordi e decisioni precedenti al 1975, per l'applicazione dei quali gli attuali firmatari della « raccomandazione » hanno già fatto prova varie volte della propria solidarietà, in particolare in occasione del boicottaggio del GB e del Delhaize nel 1967 e nel 1972.

104. Indipendentemente dal problema di delucidare se dette azioni costituivano, come affermato dalla Fedetab, o non costituivano una reazione giustificata contro le pretese dei grandi magazzini in materia di termini di pagamenti e di assortimento minimo, si può constatare che gli effetti che essi hanno avuto, e cioè che i grandi magazzini hanno nei due casi capitolato, non avrebbero potuto essere raggiunti senza le azioni collettive condotte dai membri della Fedetab. Inoltre, dichiarando esplicitamente che, qualora isolati, i fabbricanti non possono resistere alle pressioni dei grossisti in materia di margini o di termini di pagamento, la Fedetab e i propri aderenti riconoscono l'effetto reale che può produrre sui grossisti e sui dettaglianti la solidarietà che essi vantano ;

105. 3) Considerando che, per i motivi già esposti nella parte II, punto A 3, non è possibile ammettere che le restrizioni di concorrenza contenute nella « raccomandazione » non sarebbero sensibili data l'importanza degli interventi dello Stato belga nel settore del tabacco ;

106. 4) Considerando che la « raccomandazione » è suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri per gli stessi motivi delle decisioni e degli accordi di cui alla parte I, punto C, la cui incidenza sul mercato degli Stati membri è stata illustrata nella parte II, punto A 4 ;

che essa è inoltre suscettibile di pregiudicare il commercio fra Stati membri per il fatto che le disposizioni che essa contiene in materia di ristorni di fine anno producono l'effetto che gli importatori e fabbricanti belgi o degli altri Stati della Comunità che non hanno aderito e che desiderano rivendere i propri prodotti, ivi compresi quelli che provengono da altri Stati membri della CEE, sul mercato belga si scontrano, per penetrare su questo mercato, con un ostacolo supplementare risultante dalla situazione artificiale di concorrenza creata dalle disposizioni prese collettivamente dalla Fedetab e dai suoi membri, i quali, giova ricordare, assicurano nell'insieme più del 90 % delle vendite dei prodotti del tabacco in Belgio ; che, in effetti, questi fabbricanti e importatori, per ottenere che i grossisti e dettaglianti belgi collaborino all'introduzione e vendita dei loro prodotti sul mercato belga, devono concedere loro delle condizioni di vendita favorevoli almeno quanto quelle applicate dai membri della Fedetab ed in particolare concedere uno sconto supplementare almeno pari al ristorno di fine anno previsto dalla « raccomandazione » e ciò senza alcun vantaggio in contropartita ;

107. Considerando che il mantenimento delle disparità tra le legislazioni fiscali degli Stati membri in materia di struttura e di modo di riscossione delle imposte (in quest'ultimo caso, perlomeno fino al 31 dicembre 1977), nonché quello dei monopoli fiscali in due paesi della Comunità diversi dal Belgio non giustifica per nulla che si pregiudichino con disposizioni di ordine privato le possibilità esistenti di commercio intracomunitario per esempio di grandi imprese di distribuzione capaci di organizzare dei circuiti di importazioni parallele ; che inoltre non sembra che i provvedimenti presi dalla Fedetab e dai suoi aderenti possano correggere le disparità esistenti tra i vari sistemi nazionali ;

108. Considerando che risulta dalle constatazioni che precedono che le decisioni e gli accordi esaminati nella parte II, punti A e B, di cui sopra sono colpiti dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato e che bisogna quindi esaminare se possono beneficiare delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 ;

III. INAPPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3

109. Considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato istitutivo della CEE, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo tra imprese, a qualsiasi decisione fra associazioni di imprese e a qualsiasi pratica concordata che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

A. Inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, alle disposizioni prese dalla Fedetab in materia di distribuzione prima del 1° dicembre 1975

110. Considerando che nella fattispecie, per il periodo che va fino al 1° dicembre 1975, la Commissione non è in grado di applicare l'articolo 85, paragrafo 3, alle decisioni ed agli accordi descritti alla parte I, punto C, perché questi non le furono notificati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17, mentre non rientravano in nessuna delle categorie di accordi e di decisioni esenti da notificazione a norma del paragrafo 2 dell'articolo 4, e che l'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 4 esclude espressamente la concessione di una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, in favore di accordi non esenti dalla notifica fino a quando non sono stati notificati ;

111. Considerando che la Fedetab e le imprese aderenti a torto sostengono che l'invio effettuato il 26 gennaio 1971 dalla Fedetab alla Commissione della « convenzione contro la riduzione dei prezzi » del 1967 e della clausola addizionale del 29 dicembre 1970, nonché del documento « Politica di distribuzione sigarette-tabacchi a partire dal 1° gennaio 1971 » equivarrebbe ad una notifica alla Commissione ; che tali documenti e la lettera che li accompagna sono stati inviati alla Commissione non spontaneamente ma unicamente in risposta ad una richiesta d'informazioni dell'8 gennaio 1971 fatta in applicazione dell'articolo 11 del regolamento n. 17 e che in nessun punto di tale lettera la Fedetab fa riferimento, anche in termini diversi, ad una qualsiasi domanda di esenzione né ad un'eventuale applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 17 e che infine la Fedetab non ha utilizzato in questa occasione i moduli di notifica prescritti dal regolamento n. 27 della Commissione (1) ;

112. Considerando che l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, è quindi esclusa per il periodo anteriore al 1° dicembre 1975 ;

B. Inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, alla « raccomandazione » Fedetab del 1° dicembre 1975

113. 1) Considerando che le notificanti sostengono che il sistema di fissazione collettiva dei margini e dei

(1) GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62.

ristorni di fine anno e dei termini di pagamento da essa istituiti contribuisce ad un miglioramento della distribuzione dei prodotti fabbricati dagli aderenti alla Fedetab, firmatari di tale « raccomandazione » ;

114. Considerando che questo sistema, che secondo la Fedetab e i suoi aderenti è un sistema di distribuzione specializzata che attribuisce a ciascuna categoria di rivenditori un'equa parte di profitto, è caratterizzato sempre secondo Fedetab ed i suoi membri dal tentativo di mantenere un grosso numero di punti di vendita ed una grande varietà di marche offerte al consumatore, obiettivo che secondo la Fedetab e i suoi aderenti non può essere raggiunto se non concedendo particolari vantaggi ai grossisti o ai dettaglianti specializzati ;

115. Considerando che, secondo la Fedetab e i suoi aderenti, i grossisti specializzati offrono il vantaggio di conservare i prodotti nelle migliori condizioni e curare la freschezza dei prodotti messi in vendita, di operare soltanto in un settore geograficamente limitato nel quale possono efficacemente svolgere azioni di prospezione, il che permette l'approvvigionamento in modo rapido e regolare di tutti i punti di vendita isolati, nonché di essere i soli a rivendere i prodotti di numerosi piccoli e medi fabbricanti che senza di loro dovrebbero sparire ; che inoltre, sempre a parere della Fedetab e dei suoi aderenti, i grossisti specializzati permettono la diffusione dei prodotti di tutta l'industria delle sigarette e non solo di alcune marche ; che infine essi sono i soli a garantire un'efficace promozione delle nuove marche, contrariamente a quanto ad esempio accade, secondo la Fedetab, per i grossisti in prodotti alimentari che considerano il tabacco un prodotto secondario, riducono il numero dei loro punti di vendita ad uno o due per comune, non partecipano al lancio di nuove marche, non forniscono le rivendite di libri e giornali, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, i negozi di vini e liquori ;

116. Considerando che, per quanto concerne i dettaglianti specializzati, i vantaggi che essi presentano a parere della Fedetab sono, oltre alla migliore conservazione dei prodotti, l'ampiezza della gamma di marche, soprattutto di origine straniera, che essi mettono a disposizione del consumatore ;

117. Considerando che gli speciali vantaggi concessi dalla Fedetab ai grossisti e dettaglianti specializzati consistono nel classificarli in categorie di rivenditori ai quali i fabbricanti aderenti alla Fedetab concedono dei margini fissi più alti e il ristorno di fine anno di cui alla « raccomandazione » ;

118. 2) Considerando che non si può ammettere l'affermazione secondo la quale l'esistenza di un elevato numero di punti di vendita e l'obbligo per il dettagliante di mettere a disposizione della clientela un elevato numero di marche costituiscono necessariamente un miglioramento della distribuzione ;

119. Considerando che non si vede perché il sistema di distribuzione voluto dalla Fedetab e dai suoi aderenti, sia per quel che concerne il numero e il margine di profitto dei vari rivenditori sia per quanto concerne l'ampiezza della scelta o degli altri vantaggi offerti da questi ultimi ai propri acquirenti, offrirebbe ai rivenditori e agli acquirenti un maggior numero di vantaggi di quanto non avverrebbe sotto l'azione normale della concorrenza, la quale permette la manifestazione di una libera scelta del consumatore ;

120. Considerando che il numero dei grossisti e dei dettaglianti di prodotti del tabacco in Belgio è attualmente rispettivamente di 600 e 80 000 e che, considerando la popolazione belga, tale numero è anormalmente elevato in rapporto al numero di dettaglianti esistenti negli altri Stati membri della CEE ; che tale molteplicità di punti di vendita non può che contribuire ad aumentare i costi di distribuzione di questi prodotti, tenuto conto del fatto che si tratta di prodotti che devono essere venduti in un perfetto stato di freschezza e ciò implica una rapida rotazione delle scorte ;

121. Considerando che, soprattutto, tra gli 80 000 punti di vendita si trovano ben pochi dettaglianti specializzati e la gran maggioranza offre alla clientela un numero molto limitato di marche di sigarette ;

122. Considerando che se, come la Fedetab ed i suoi aderenti sostengono, i grossisti e i dettaglianti specializzati offrono servizi di tale evidenza, i dettaglianti e i consumatori non possono fare a meno di notarlo e di continuare quindi a ricorrere ai loro servizi anche se le condizioni finanziarie fatte ai suddetti grossisti e dettaglianti specializzati dalla Fedetab e dai suoi membri non sono più favorevoli di quelle accordate agli altri grossisti e dettaglianti ;

123. Considerando che il fatto di concedere loro condizioni più favorevoli « per assicurarne la sopravvivenza » (ancorché i grossisti specializzati, che effettuano attualmente l'80 % delle vendite sul mercato belga, non sembrino minacciati da un pericolo immediato) può essere interpretato solo come tentativo di imporre artificialmente sul mercato il mantenimento di imprese la cui insostituibilità appare con sufficiente evidenza agli acquirenti dello stadio ulteriore e che il gioco normale della concorrenza eliminerebbe ;

124. Considerando che, riconoscendo che in assenza della « raccomandazione », i produttori non potrebbero resistere alla pressione unificatrice delle diverse categorie di grossisti in materia di sconti, la Fedetab ed i suoi aderenti dimostrano in modo sufficiente che la funzione delle categorie di grossisti diversa da quella dei grossisti specializzati è anch'essa indispensabile ;

125. Considerando che inoltre, tanto nella categoria dei grossisti specializzati quanto in quella dei dettaglianti specializzati, come del resto in altre categorie di grossisti e dettaglianti non specializzati, si può constatare che i servizi prestati possono variare molto sensibilmente da un'impresa all'altra, per quanto riguarda tanto le condizioni di conservazione che il numero di marche vendute, il numero di visite settimanali alla clientela, l'esistenza o l'assenza di un servizio di ricostituzione delle scorte e la partecipazione più o meno attiva alle azioni promozionali di nuove marche ;

126. Considerando che non è pertanto affatto escluso che alcuni rivenditori classificati in categorie che fruiscono di uno sconto meno rilevante possano presentare, in diversi di questi settori, vantaggi superiori a quelli dei grossisti o dei dettaglianti specializzati ;

127. Considerando che del resto la classificazione di questi ultimi, a dire della Fedetab stessa e dei suoi aderenti, è stata effettuata semplicemente confrontando le liste degli acquirenti abituali dei suddetti aderenti e degli acquirenti abituali dei primi ; che solo successivamente la Fedetab ha organizzato questa classificazione in modo sistematico sulla base dei criteri proposti dal comitato belga della distribuzione, criteri, si può constatare, che sono contestati non solo dai diversi denuncianti — rispettivamente un'impresa di distribuzione del tipo « supermercato », un grossista di prodotti alimentari e un rivenditore all'ingrosso a magazzini differenziati — ma anche dalla più importante federazione di grossisti, quella dei grossisti itineranti specializzati, la cui protezione costituisce, secondo la Fedetab e i suoi aderenti, uno dei principali motivi per cui è stato realizzato il sistema distributivo che è oggetto del presente esame ;

128. Considerando che appare del resto che codesta protezione dei grossisti specializzati non può certo essere invocata per spiegare l'esistenza del ristorno di fine anno perché, secondo quanto risulta dalla « raccomandazione », tale ristorno è concesso indistintamente a tutte le categorie di grossisti, ivi compresi i grossisti di prodotti alimentari ; che, inoltre, gli acquisti presi in considerazione per determinare l'ammontare di questo ristorno comprendono quelli che gli intermediari in questione hanno effettuato presso tutti i produttori, anche estranei alla Fedetab ; che è lecito pertanto assimilare tale ristorno ad un semplice premio proporzionale all'importanza del grossista e del dettagliante, e, quindi, indipendente dai servizi effettivamente resi ad ogni produttore da tale rivenditore, ed in particolare dall'entità dei suoi sforzi per promuovere la vendita dei prodotti ; che tale ristorno è perfino proporzionalmente tanto più gravoso per il fabbricante quanto più bassa è la quantità degli acquisti che il rivenditore avrà effettuato presso di lui ;

129. Considerando che, in tali condizioni, esso non contribuisce a migliorare la distribuzione dei prodotti in questione ;

130. Considerando che, in ogni caso, i vantaggi che la Fedetab e i suoi aderenti dichiarano di conseguire con la presenza dei grossisti e dettaglianti specializzati non appaiono tali da controbilanciare gli svantaggi che derivano, per i grossisti e dettaglianti non specializzati, dall'impossibilità nella quale essi attualmente si trovano di scegliere le marche di sigarette che hanno intenzione di vendere ed eventualmente limitarne il numero in funzione della domanda della clientela locale ;

131. Considerando che infine lo svantaggio che deriva a grossisti e dettaglianti dall'obbligo che hanno attualmente di detenere a magazzino un considerevole numero di marche, rende per essi ancora più gravoso il divieto, fatto dalla « raccomandazione », di concedere termini di pagamento superiori a 15 giorni, divieto che non può non inasprire gli oneri gravanti sui diversi livelli della distribuzione, senza alcun vantaggio per il consumatore ;

132. Considerando che si può pertanto constatare che la « raccomandazione » non comporta alcun miglioramento della distribuzione tale da controbilanciare gli effetti restrittivi di concorrenza che provoca e che non riserva agli utilizzatori una congrua parte del profitto che potrebbe eventualmente derivarne ;

133. 3) Considerando inoltre che, tenuto conto della parte di mercato della Fedetab e dei suoi membri, gli accordi danno alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in causa ;

134. 4) Considerando che, per i motivi esposti, la « raccomandazione » non soddisfa alle condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ;

IV. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N. 17 DEL CONSIGLIO

135. Considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17, se la Commissione constata, su domanda o d'ufficio, un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato CEE, essa può obbligare con una decisione le imprese e associazioni d'imprese che le hanno poste in essere a porvi fine ;

136. Considerando che, per i motivi suesposti, la Fedetab e i suoi membri hanno violato l'articolo 85 del trattato CEE ; che è necessario obbligare l'associazione d'imprese a porre fine immediatamente alle infrazioni che ancora sussistono ;

137. Considerando che è inoltre necessario che tutti i membri della Fedetab siano informati del contenuto della presente decisione e sia fatto perciò obbligo alla Fedetab di comunicarlo immediatamente a tutti i membri che non ne sono destinatari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli accordi tra imprese di cui all'articolo 4 e le decisioni di associazioni di imprese adottate dalla Fédération belgo-luxembourgeoise des industries du tabac (Fedetab) di Bruxelles, relativi all'organizzazione della distribuzione e della vendita dei prodotti del tabacco in Belgio e aventi per oggetto :

1. l'autorizzazione da parte della Fedetab dei grossisti e dei dettaglianti e la loro classificazione in differenti categorie per l'attribuzione alle diverse categorie di tassi di margini differenti,
2. il rispetto dei prezzi di rivendita imposti dai fabbricanti organizzato con la convenzione conclusa il 22 maggio 1967 e il 5 ottobre 1967 tra la Fedetab e la Federazione nazionale del commercio all'ingrosso (FNCG) e con la clausola addizionale del 29 dicembre 1970,
3. la limitazione, da parte della Fedetab, dell'accesso a determinate categorie di grossisti,
4. il divieto di rivendere ad altri grossisti fissato dalle misure collettive e dalla clausola addizionale interpretativa del 22 marzo 1972,
5. l'applicazione ai grossisti e dettaglianti dei termini di pagamento uniformi che forma oggetto dei provvedimenti collettivi del 23 dicembre 1971,
6. il rispetto dell'obbligo imposto ai dettaglianti di offrire un assortimento minimo, fissato dalla decisione della Fedetab e garantito dagli accordi e provvedimenti collettivi presi da alcuni dei suoi aderenti,

hanno costituito, per il periodo che va dal 13 marzo 1962 al 1° dicembre 1975, delle infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

La « raccomandazione in materia di vendita delle sigarette sul mercato belga » notificata alla Commissione dalla Fedetab e dalle seguenti società :

— Weltab SA, di Bruxelles,
— Jubilé SA, di Liegi,
— Vander Elst SA, di Anversa,
— Ets Gosset SA, di Bruxelles,
— BAT Benelux SA, di Bruxelles,
— Cinta SA, di Bruxelles,
— Heintz van Landewyck SARL, di Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo),

entrata in vigore il 1° dicembre 1975 e avente per oggetto :

1. la classificazione dei grossisti e dettaglianti belgi in categorie e l'attribuzione a queste di margini differenti,
2. l'applicazione ai grossisti e dettaglianti di termini di pagamento uniformi,
3. l'attribuzione ai grossisti e dettaglianti d'un ristorno di fine anno,

costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunità economica europea e non può beneficiare di un'esenzione ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo.

Articolo 3

1. La Fedetab e le imprese citate nell'articolo 2 devono porre fine immediatamente all'infrazione indicata in tale articolo. In particolare esse si asterranno d'ora in poi da ogni comportamento avente il medesimo oggetto della « raccomandazione » Fedetab del 1° dicembre 1975.

2. La Fedetab deve informare immediatamente i membri non destinatari della presente decisione del contenuto di questa.

Articolo 4

La Fedetab, ASBL, di Bruxelles e le imprese

— Cinta SA, di Bruxelles,
— Ets Gosset SA, di Bruxelles,
— Jubilé SA, di Liegi,
— Vander Elst SA, di Anversa,
— Weltab SA, di Bruxelles,
— BAT Benelux SA, di Bruxelles,
— Heintz van Landewyck SARL, di Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo).

sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1978.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione